

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ente Gestore e norme per la fornitura; pag 2

Art. 2 - Servizio idrico; pag 2

Art. 3 - Definizioni; pag 2

Art. 4 - Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica; pag 3

Art. 5 - Modalità di fornitura; pag 3

Art. 6 - Uso dell'acqua; pag 3

CAPO II - CONTRATTI

Art. 7 - Richiesta di somministrazione; pag 4

Art. 8 - Titolarità dei contratti di utenza; pag 4

Art. 9 - Preventivo; pag 4

Art. 10 - Contratto di somministrazione; pag 5

Art. 11 - Durata dei contratti; pag 5

Art. 12 - Interruzione del servizio; pag 5

Art. 13 - Recesso dal contratto; pag 5

Art. 14 - Subentro di utenza; pag 6

Art. 15 - Voltura di utenza; pag 6

Art. 16 - Innovazione; pag 6

Art. 17 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore; pag 6

Art. 18 - Sospensione della somministrazione; pag 7

Art. 19 - Prelievi abusivi; pag 7

Art. 20 - Manomissione dei sigilli e dell'apparecchio di misura; pag 7

Art. 21 - Risoluzione del contratto; pag 7

Art. 22 - Decesso dell'Utente; pag 8

Art. 23 - Fallimento dell'Utente; pag 8

Art. 24 - Riattivazione della fornitura; pag 8

CAPO III - ALLACCIAMENTI

Art. 25 - Spese di allacciamento; pag 8

CAPO IV - IMPIANTI INTERNI

Art. 27 - Impianti interni di acquedotto; pag 9

CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 28 - Apparecchi di misura; pag 9

Art. 29 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura; pag 9

Art. 30 - Guasti, verifiche e lettura degli apparecchi; pag 10

CAPO VI - TARIFFE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 31 - Tariffe; pag 11

Art. 32 - Rilevazione dei consumi; pag 11

Art. 33 - Fatturazione; pag 11

Art. 34 - Modalità di pagamento; pag 12

CAPO VII - CONTROLLI

Art. 35 - Esecuzione dei controlli; pag 12

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Applicabilità del diritto comune; pag 12

Art. 37 - Obbligatorietà; pag 12

Art. 38 - Sanzioni e penali; pag 13

Art. 39 - Reclami; pag 13

Art. 40 - Controversie; pag 13

Art. 41 - Trattamento dei dati personali; pag 13

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ente Gestore e norme per la fornitura

Il presente Regolamento si applica a tutti gli Utenti.

Esso regola le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti tra Gestore ed Utente ed è parte integrante e alla Carta del Servizio, di ogni contratto di fornitura idrica.

Copia del presente Regolamento sarà in ogni caso reperibile sul sito internet del Gestore (www.sogeacasteldaccia.altervista.org) o presso la sede della società.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di comunicazione all'ATO.

Dal momento dell'entrata in vigore, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dagli Utenti nei termini fissati nel Capo II del presente Regolamento e alle condizioni tutte ivi previste, mentre i contratti esistenti si intenderanno automaticamente adeguati.

Ogni variazione e/o integrazione, al presente Regolamento sarà comunicata all'ATO su proposta del Gestore o a seguito di un processo di analisi svolto **dal Gestore** e promosso dall'ATO.

Di queste sarà data notizia agli Utenti mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo comunicato, oppure attraverso qualsiasi mezzo di informazione o mediante il sito internet **del Gestore**.

Art. 2 - Servizio idrico

La SOGEA srl, gestisce il Servizio Idrico, così come definito dal d. lgs. 152/2006, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali e agricoli, la progettazione e gestione dei sistemi di reti di acquedotto, la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche, la ricerca e coltivazione delle falde idriche, la gestione e la realizzazione degli impianti di potabilizzazione.

Non rientra nella gestione del Servizio Idrico, e resta, pertanto, esclusa dall'applicazione del presente Regolamento, la gestione della fognatura e della depurazione.

Art. 3 - Definizioni

Nell'ambito del presente Regolamento valgono le definizioni appresso riportate.

- **GESTORE:** SOGEA srl, gestore del SII nei territori extraurbani autorizzati.
- **UTENTE:** persona fisica o giuridica destinataria del Servizio Idrico, intestatario del contratto.
- **ACQUEDOTTO AD USO POTABILE:** complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acque, aventi caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.
- **DERIVAZIONE DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA:** insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche, di gestione esclusiva del Gestore. Essa si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino al punto di consegna.
- **CONTATORE:** strumento di misura dei consumi di acqua connesso al contratto di fornitura.
- **SIGILLO:** segno materiale che si appone sul gruppo misuratore al fine di impedire o evidenziare eventuali manomissioni.
- **PRESSIONE DI ESERCIZIO:** valore della pressione dell'acqua nella condotta di distribuzione, che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
- **PUNTO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IDRICO:** è rappresentato, di norma, dall'uscita del contatore quando lo stesso sia posto in opera al limite della proprietà pubblica, sia nel caso di utenza singola, sia di utenze raggruppate servite da unico contatore.

Art. 4 - Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica

Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per gli usi previsti nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

E' vietata, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'erogazione del servizio idrico per le opere prive di permesso di costruire, nonché per opere realizzate in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

Il Gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna come definito dal precedente art. 3.

Il Gestore può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua per obiettive e giustificate ragioni di servizio. Queste interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità degli utenti, dandone comunicazione come previsto nella Carta della Qualità del Servizio Idrico.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso, variazione di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi o dalle fattispecie previste nel presente articolo.

L'Utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Gestore dell'eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti. Qualora si verifichi l'interruzione della fornitura, il Gestore è tenuto a garantire il ripristino dell'erogazione nel rispetto dei tempi previsti nella Carta della Qualità del Servizio Idrico.

Art. 5 - Modalità di fornitura

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla ad uso potabile, secondo le vigenti norme, fino al punto di consegna.

Nel caso in cui non possa essere usata una derivazione esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di realizzazione della stessa, da determinarsi mediante redazione di apposito preventivo.

Sono altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo o occasionale.

Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, in cui dovranno essere indicati il luogo di erogazione, la data di inizio e di cessazione della fornitura e l'utilizzo per cui è richiesta la fornitura.

Alla scadenza del contratto, il Gestore provvede alla interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 6 - Uso dell'acqua

Il Gestore somministra acqua per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi nel rispetto della disciplina vigente.

Il Gestore si riserva di limitare la quantità fornita o vietarne l'utilizzo per scopi diversi da quello potabile in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali.

Tale limitazione o divieto potrà essere anche immediato e senza preavviso, senza che ciò possa costituire per l'Utente motivo di opposizione o di controversia.

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono i profili ed il piano tariffario deliberato dall'ATO Palermo 1:

- **Uso domestico:** riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuata all'interno di unità abitativa/e ed a comunità che, non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
- **Uso non domestico:** Si qualifica uso non domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad attività imprenditoriali commerciali e professionali.
- **Altri usi:** Oltre agli usi di cui sopra la fornitura dell'acqua, limitatamente alle disponibilità, potrà essere concessa dalla Società, anche per usi diversi (agricoli, industriali ed assimilabili). Queste ultime forniture saranno regolamentate da specifiche convenzioni e saranno in ogni tempo revocabili

e durante il termine contrattuale potranno essere temporaneamente sospese nella ricorrenza di cause di forza maggiore o caso fortuito.

E' espressamente vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

La violazione di detti divieti comporta l'applicazione delle penali, delle sospensioni, l'interruzione della fornitura secondo le modalità previste dal presente Regolamento, oltre che la denuncia alle autorità competenti.

CAPO II

CONTRATTI

Art. 7 - Richiesta di somministrazione

Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta, predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscritto.

Il Gestore non può sottrarsi all'obbligo di erogare il Servizio Idrico, se non in presenza di oggettivi impedimenti, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dell'impianto interno rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento;
- morosità determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.

In caso di diniego da parte del Gestore, in base a quanto previsto dal precedente comma o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.

Art. 8 - Titolarità dei contratti di utenza

Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

Il richiedente deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione dell'allacciamento. La fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale adibito ad attività produttiva di beni o servizi.

La somministrazione viene garantita al punto di consegna, per singolo utente e per ogni singolo uso.

Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori per ogni singola utenza, il Gestore ha la facoltà di servire più Utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Nel caso di un misuratore posto all'interno della proprietà privata a servizio della singola utenza, il Gestore provvederà, a propria cura e spesa, allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica, previa realizzazione da parte dell'utente della nicchia di protezione.

Qualora risultino eccedenze di consumo rilevate rispetto alla somma dei consumi relativi alle singole utenze, il Gestore provvederà ad effettuare apposite verifiche tese a individuare la causa di tale discordanza, imponendone la rimozione;

Art. 9 - Preventivo

L'Utente può avvalersi del Gestore per la realizzazione degli allacci idrici. In tal caso, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione del lavoro, sulla

base delle prescrizioni fornite dal Gestore, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta della Qualità del Servizio Idrico. Il preventivo avrà validità 120 giorni dalla data di comunicazione all'Utente; trascorso tale termine, l'Utente sarà considerato rinunciatario.

Art. 10 - Contratto di somministrazione

La somministrazione dell'acqua avviene dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, del contratto di utenza - nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti - e l'attivazione del misuratore di consumi. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti nella Carta dei Servizi.

Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.

Nel caso di persona giuridica il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante; è ammesso alla sottoscrizione chi dispone di procura speciale o generale.

Nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto deve essere stipulato da uno solo dei fruitori, considerato responsabile del rapporto con il Gestore, su delega scritta degli altri che sono tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.

In ogni caso dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura.

In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'acquisizione del diritto alla somministrazione, all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.

Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto, se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'Utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r, ovvero con comunicazione diretta presso gli sportelli del Gestore che ne attesterà il ricevimento.

Art. 11 - Durata dei contratti

I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, rinnovati tacitamente con cadenza annuale.

Art. 12 - Interruzione del servizio

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio idrico fino al misuratore.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, al quale va abbinato un adeguato impianto di sollevamento acque.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione di acqua, sia agli impianti privati che pubblici, previa informativa nei tempi e modi specificati nella Carta della Qualità del S.I.I.

Art. 13 - Recesso dal contratto

I titolari delle utenze che intendono recedere dal contratto di somministrazione prima della sua scadenza, devono dare comunicazione scritta di disdetta, versando i relativi oneri, al Gestore, mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta dallo stesso, citando il codice di utenza e tutti quei dati che, possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore, la matricola dello stesso e l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

In mancanza di tale disdetta, i titolari restano gli unici responsabili nei confronti del Gestore e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

In ogni caso non è possibile disdettare l'utenza che non sia in regola con i pagamenti.

Il Gestore entro i dieci giorni successivi, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione e/o chiusura con apposizione dei sigilli del misuratore con emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi, calcolati fino al giorno della chiusura del contatore e con la restituzione del deposito cauzionale se versato. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente del contratto deve garantire al personale incaricato dal Gestore l'accesso per l'esecuzione delle operazioni di movimentazione del misuratore.

E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Art. 14 - Subentro di utenza

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale depositato.

Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto e al versamento del deposito cauzionale, stabilito dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'utenza.

Art. 15 - Voltura di utenza

Si ha voltura dell'utenza quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente, e comunque in un momento non successivo alla rimozione del contatore, un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza, provvedendo al versamento degli oneri previsti. La voltura dell'utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte dell'utente. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura.

L'originario titolare del contratto dovrà dare comunicazione della disdetta e della voltura indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal presente Regolamento; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto.

Art. 16 - Innovazione

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal presente Regolamento.

Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Gestore provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 17 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

Addetti o incaricati del Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, redigerà un apposito verbale, ove saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola e del sigillo di garanzia, numero indici del contatore, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

L'Utente su richiesta, previo controllo, può sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 18 - Sospensione della somministrazione

Il Gestore, con l'esclusione dei casi singolarmente previsti, dopo aver notificato all'Utente, senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la fornitura nei seguenti casi:

- a) accesso impedito al Gestore per la lettura del misuratore e/o per le verifiche previste dal Regolamento;
- b) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore;
- c) accertamento di anomalie negli impianti interni;
- d) il mancato pagamento delle somme dovute, salva la successiva risoluzione del contratto;
- e) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione
- f) fallimento dell'Utente.

Il Gestore, prima di procedere con la sospensione della fornitura darà all'Utente un preavviso di 20 giorni.

Il Gestore addebiterà all'Utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti dal presente Regolamento, nonché ogni altra spesa sostenuta.

Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Gestore al pagamento del servizio prestato.

Art. 19 - Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti del Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso. Sono, altresì, considerati abusivi i prelievi effettuati prima del contatore all'interno della proprietà privata. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge, ferma restando in ogni caso l'adozione di ogni opportuno intervento teso alla rimozione immediata dell'abuso in corso.

Gli accertati prelievi abusivi, saranno assoggettati al pagamento della penale.

Art. 20 - Manomissione dei sigilli e dell'apparecchio di misura

Nel caso di accertata manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, il Gestore provvederà alla sospensione immediata del servizio, considerando il contratto risolto, applicando una penale all'utente.

In ogni caso, il Gestore provvederà a denunciare alle Autorità il reato in questione.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il Gestore, intenderà risolto di diritto il contratto di somministrazione, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:

- a) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- b) sub fornitura del servizio;
- c) accertata manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione.
- d) nel caso in cui l'Utente dichiari fallimento o liquidazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolte, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione della presa stradale e del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Nel caso di calamità naturali, opportunamente certificate dagli Enti competenti, che rendano l'immobile inagibile l'utente non dovrà versare nessun onere per le procedure di distacco e riattivazione dell'utenza.

Qualora la ricostruzione dell'immobile comporti la variazione degli impianti interni e, dunque, dei punti consegna, restano a carico dell'Utente le spese di spostamento/ricostruzione delle relative derivazioni.

Art. 22 - Decesso dell'Utente

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 23 - Fallimento dell'Utente

In caso di fallimento dell'Utente, la somministrazione rimane sospesa fino a quando il curatore non dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Art 24 - Riattivazione della fornitura

L'Utente interessato alla riattivazione della fornitura, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento delle insolvenze, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.

Qualora la derivazione da riattivare non sia conforme alle prescrizioni tecniche adottate, il Gestore prescriverà a spese dell'Utente il rifacimento della derivazione con lo spostamento del punto di misura al limite della proprietà pubblica.

Il contatto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di posa in opera del contatore.

CAPO III

ALLACCIAMENTI

Art. 25 - Spese di allacciamento

L'Utente è tenuto a sostenere le spese relative alla costruzione di opere di derivazione e alloggio del contatore, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Spetta al Gestore determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, etc. Sulle opere di derivazione, il Gestore si riserva di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto funzionamento delle stesse. L'allaccio alla rete, la collocazione del contatore nella nicchia e l'apposizione dei sigilli spetta esclusivamente al Gestore.

Il richiedente della somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri come stabilito dal presente Regolamento.

Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, il Gestore provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata oltre i tempi indicati per motivi non dipendenti dal richiedente il Gestore è tenuta ad indennizzare l'utente per mancato rispetto degli impegni.

Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non si riterrà più impegnata a realizzare l'allacciamento.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

CAPO IV

IMPIANTI INTERNI

Art. 27 - Impianti interni di acquedotto

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'Utente in conformità alle seguenti prescrizioni.

Qualora il Gestore accerti in qualsiasi modo perdite sull'impianto interno o prese non autorizzate, ferma restando la possibilità di segnalare l'avvenuto alle Autorità competenti, il Gestore potrà sospendere momentaneamente l'erogazione idrica; qualora l'Utente non provvederà alla definitiva risoluzione del problema riscontrato, il Gestore procederà alla sospensione dell'erogazione in modo permanente. In ogni caso l'Utente che si rifiuti di procedere alla riparazione della perdita rimarrà unico responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi.

E' obbligatoria l'installazione di recipienti di accumulo sufficienti ad un fabbisogno di almeno cinque giorni estivi.

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.

Qualora l'Utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.

L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

CAPO V

APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 28 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.

Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura del Gestore, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno dell'Utente.

Il Gestore ha la facoltà di sostituire a proprie spese gli apparecchi di misura in ogni tempo e comunque secondo le normative vigenti, dandone comunicazione all'Utente.

Art. 29 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale del Gestore stesso.

Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà pubblica in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale del Gestore dentro delle nicchie realizzate a cure e spese dell'Utente, corredate di apposite portelle munite di serratura la cui chiave sarà consegnata dall'utente al Gestore. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.

Relativamente alle utenze preesistenti, ove il misuratore sia situato in luogo non atto a garantire l' idoneità igienico-sanitaria o ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua movimentazione, il Gestore si riserva di disporre, lo spostamento del misuratore al limite della proprietà pubblica a spese dell'utente stesso.

Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato degli impianti interni tali da richiedere lo spostamento del misuratore si procederà, previa formale richiesta dell'Utente, a cura del Gestore ed a spese dell'Utente la rimozione e la posa in opera del misuratore e dei relativi sigilli.

Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto del Gestore.

L'Utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore e a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria, anche da parte di terzi o ignoti.

E' diritto - dovere dell'Utente controllare periodicamente il gruppo di misura e monitorare i consumi, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire con la massima sollecitudine in caso di consumi dovuti a perdite sull'impianto interno.

Qualora il Gestore accerti un eccesso di consumo non segnalato imporrà all'Utente il termine massimo entro cui provvedere alla riparazione; scaduto tale termine, sarà facoltà del Gestore, fino a riparazione avvenuta, sospendere l'erogazione e avvisare le autorità competenti.

Art. 30 - Guasti, verifiche e lettura degli apparecchi

Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.

Qualora l'Utente impedisca l'accesso per la movimentazione e lettura del misuratore, il Gestore provvederà ad installare il misuratore al limite della proprietà pubblica, ponendo le spese a carico dell'Utente.

Nel caso di manomissione dei sigilli e di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore il Gestore, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza.

L'Utente che rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente. Nel caso in cui il contatore risulti deteriorato, illeggibile o comunque non idoneo per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito dal Gestore a proprie spese, e si procederà al ricalcolo dei consumi secondo quanto previsto dal successivo art. 29. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

L'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all'Utente le spese di verifica, così come determinate dal Gestore.

Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Gestore, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di

chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Gestore di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto la stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili.

CAPO VI

TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 31 - Tariffe

Per ciascun contratto di somministrazione, è prevista una tariffa specifica stabilita dalle Autorità competenti (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ecc.) le quali impongono eventuali variazioni periodiche alla stessa.

Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati in conformità alle disposizioni e ai meccanismi emanati dalle Autorità competenti.

Art. 32 - Rilevazione dei consumi

La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente, almeno due volte all'anno, da parte del Gestore fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare, è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, da utenze analoghe; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell'Utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio.

In caso di impossibilità ad effettuare almeno tre letture, il Gestore potrà procedere anche alla sospensione del servizio dandone comunicazione preventiva all'Utente; in questa evenienza, la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e le spese sostenute dal Gestore per i suddetti atti saranno addebitate all'Utente.

Art. 33 - Fatturazione

Il corrispettivo del servizio, fatturato all'Utente con fattura di norma trimestrale anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.

Il conguaglio viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del *pro-die* ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Pertanto, l'imputazione dei consumi viene calcolata in base al consumo ricavato dalle letture iniziali e finali e diviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato deve essere moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni. In caso di nuovi allacciamenti, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi per tipologia di utenza e sono conguagliati con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di sigilli (per i misuratori ai quali il Gestore ha già provveduto alla sigillatura), o comunque manomesso, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, i consumi sono calcolati sulla base dei consumi storici degli ultimi tre anni, o in mancanza di tale dato, sulla base dei consumi effettivi successivamente rilevati, o, infine, dei consumi medi per tipologia di utenza. Le bollette relative ai consumi fatturati possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi

altro dichiarato dall'utente, mezzo e-mail o successivamente attraverso richiesta formale presentata al Gestore;

Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, previa intesa con l'ATO.

Art 34 - Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.

In caso di conguagli elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U. BCE più 3 punti.

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro il termine indicato sulla stessa, pertanto i pagamenti effettuati dopo la data di scadenza sono soggetti agli interessi di mora per "ritardato pagamento". Gli interessi, calcolati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti, maturano su base giornaliera e sono addebitati sulle bollette successive.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della bolletta, viene inviato all'utente un sollecito mediante raccomandata A/R o posta certificata, con l'indicazione del termine ultimo in cui effettuare il pagamento.

L'utente, nella raccomandata, verrà preavvisato anche delle modalità relative alla sospensione della fornitura idrica e avrà un estratto conto relativo alle fatture non pagate. Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel sollecito.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Nel caso in cui la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

CAPO IX

CONTROLLI

Art. 35 - Esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati sulla base del programma appositamente predisposto dal Gestore.

Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio, si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l'indagine svolta.

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge.

Art. 37 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli Utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 38 - Sanzioni e penali

Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.

Ogni violazione può essere accertata e contestata dalle Autorità competenti e dal personale del Gestore abilitato. L'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento non pregiudica ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa a carico del contravventore.

Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006.

Nell'eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione e controllo, violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore, con addebito diretto ai responsabili del danno.

L'Utente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, degli addebiti per le ipotesi previste nei singoli articoli del presente Regolamento.

Art. 39 - Reclami

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta della Qualità del Servizio Idrico. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, tramite e-mail, o direttamente presso le sedi territoriali.

Art. 40 - Controversie

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra utenti e altri soggetti terzi. Nel caso in cui venga adita l'Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Art. 41 - Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è SOGEA srl con sede legale a Casteldaccia, via San Giuseppe, 112 (C.F. e P. IVA 04840770822), nella persona del suo legale rappresentante. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito dell'attività da questi svolta, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge. Ai sensi della d.lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.